

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DENOMINATA PER L'ANNO 2025/2026

MERCATINI DI NATALE “MARCHE’ VERT NOEL”

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti disposizioni disciplinano, nell'ambito dei principi dell'ordinamento, della Legge Regionale 7 dicembre 1998 n. 54, della Legge Regionale 14 luglio 2000 n. 15 e s.m.i., nonché nel rispetto della normativa comunitaria e dello Statuto della Città, il funzionamento e le modalità di partecipazione alla manifestazione fieristica denominata Mercatini di Natale - “*Marché Vert Noël*”.

Art. 2 – Finalità della manifestazione

1. La manifestazione fieristica intende perseguire obiettivi di carattere turistico, promozionale, commerciale, sociale e culturale, rappresentando, oltre che un'opportunità d'incontro e un momento di festa per l'intera collettività, un'importante occasione di sviluppo e richiamo turistico e commerciale cittadino in occasione delle festività natalizie.

Art. 3 – Disciplina della manifestazione

1. La disciplina della manifestazione fieristica denominata Mercatini di Natale – “*Marché Vert Noël*” - relativamente all'ubicazione, durata, orari di svolgimento, numero e dimensioni degli spazi espositivi (chalet), costo di partecipazione, ecc. - viene definita annualmente con specifico atto deliberativo di Giunta comunale.

Art. 4 – Operatori ammessi

1. Possono partecipare alla manifestazione i seguenti operatori:
 - a) le imprese produttrici di beni e servizi iscritte o annotate come artigiane nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 580/1993;
 - b) i coltivatori diretti ed i proprietari o esercenti aziende di allevamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77;
 - c) i produttori di beni fabbricati con lavorazione prevalentemente manuale, iscritti nel registro imprese o annotate come artigiane;
 - d) le imprese esercenti attività di commercio iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 580/1993, limitatamente alla realizzazione di servizi accessori.
2. Saranno ammesse le richieste presentate da Associazioni/Enti/Società/ Consorzi/Cooperative che rappresentino una pluralità di operatori rientranti nelle tipologie di cui al comma 1 lettera a), b) e c).
3. Per servizi accessori di cui al comma 1 punto d) si intendono:

- a) vendita di beni e/o servizi e somministrazione temporanea di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2006 di tipologia A, come da Regolamento regionale della Valle d'Aosta n. 2/2022;
 - b) somministrazione temporanea di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2006 di tipologia B, come da Regolamento regionale della Valle d'Aosta n. 2/2022;
 - c) Servizi e attività promozionali di sviluppo turistico/economico del territorio.
4. Agli operatori commerciali di cui al comma 1 punto d) saranno riservati un numero minimo di spazi espositivi (chalet) pari al 30% di quelli complessivi assegnati annualmente; nella suddetta percentuale rientrano anche gli spazi dedicati alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande riferiti alla tipologia B ed ai servizi e le attività promozionali di sviluppo turistico del territorio, nel numero definito annualmente nello specifico atto deliberativo.
 5. Per poter raggiungere le finalità di cui all'art. 2, il Comune di Aosta si riserva il diritto di assegnare, a suo insindacabile giudizio e secondo le modalità definite annualmente nello specifico atto deliberativo, un numero di spazi espositivi (chalet) ad Enti, Organizzazioni ed Associazioni, aventi finalità di carattere istituzionale e/o di interesse generale, e/o preposti alla vendita e alla promozione di prodotti che per tipicità si ritengono rappresentativi del territorio regionale e/o rappresentino caratteristiche invernali o natalizie di immediata e facile riconoscibilità e fruizione da parte del turista.
 6. Per gli eventuali chalet/spazi di carattere "istituzionale" assegnati a Enti o Associazioni, gli eventuali riallestimenti, correlati all'utilizzo a rotazione da parte di diversi soggetti, dovranno essere autorizzati di volta in volta da parte del Comune; inoltre dovranno essere indicati i nominativi degli effettivi responsabili gestionali.

Art. 5 – Merceologie ammesse

1. È ammessa la vendita di:
 - a) Prodotti dell'artigianato artistico locale (legno, pietra, vetro, ceramica, ecc.);
 - b) Presepi, statuine e relativi accessori, addobbi per l'albero di Natale, piccoli oggetti per la casa, bigiotteria di qualità e articoli da regalo, libri, quadri e biglietti di auguri aventi principalmente attinenza natalizia o riconducibili alla tradizione tipica di montagna;
 - c) Candele ed altri oggetti in cera aventi principalmente attinenza natalizia o riconducibile alla tradizione tipica di montagna;
 - d) Articoli tessili artigianali, accessori di abbigliamento in lana cotta, feltro e cuoio, canapa, pizzi e altri tessuti, aventi attinenza natalizia o riconducibile alla tradizione tipica di montagna realizzati principalmente in ambito locale;
 - e) Oggetti e piccoli mobili di antiquariato aventi attinenza natalizia o riconducibile alla tradizione tipica di montagna realizzati principalmente in ambito locale
 - f) Pane, grissini, prodotti da forno e dolci della tradizione natalizia realizzati principalmente in ambito locale con utilizzo di materie prime provenienti dalla Valle d'Aosta e/o dell'arco alpino;
 - g) Prodotti enogastronomici, lattiero caseari di tradizione realizzati principalmente in ambito locale con utilizzo di materie prime provenienti dalla Valle d'Aosta e/o dell'arco alpino;

- h) Prodotti del benessere e cura della persona con preferenza per l'utilizzo di materie prime provenienti dalla Valle d'Aosta e/o dell'arco alpino;
 - i) Servizi offerti sul territorio regionale valdostano (terme, musei, altri servizi legati al benessere della persona e/o turistici ecc...).
 - j) Altri articoli a tema natalizio e/o invernale realizzati principalmente in ambito locale
2. Non è ammessa la vendita di:
- Merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco o e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette e altri tipi di proiettili, ecc.;
 - Biglietti della lotteria, oroscopi, cartomanzie;
 - Merci che risultano offensive al pubblico decoro;
 - Attrezzature per le Telecomunicazioni (Apparecchi elettrici, ed elettronici elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI, ecc.);
 - Prodotti e servizi telefonici, multimediali, informatici, ecc.
 - Articoli che, per la Commissione di cui all'art. 6 del presente regolamento, non soddisfino i requisiti di tipicità consolidata e/o ambientazione natalizia.

Art. 6 - Selezione dei partecipanti

1. La selezione dei partecipanti viene realizzata ad esclusivo ed insindacabile giudizio da apposita Commissione, da nominarsi ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di organizzazione, a cura del Dirigente competente, nel rispetto dei criteri indicati al successivo art. 7.
2. La Commissione, oltre ai compiti stabiliti dall'art. 9, ha altresì quello di recarsi presso l'area fieristica, nel corso dello svolgimento della manifestazione, per prendere visione dell'allestimento, degli addobbi e dell'esposizione dei beni/servizi di ogni singolo stand e verificare che la merce in vendita risponda a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, sia in riferimento alla categoria merceologica, sia in relazione ai beni/servizi proposti.

Art. 7 – Criteri di selezione dei partecipanti

1. La Commissione, ai fini della selezione dei partecipanti, valuta le richieste pervenute e provvede, a proprio insindacabile giudizio, a redigere cinque (5) distinte graduatorie sulla base dei criteri e dei punteggi di cui al successivo comma 2.

Le graduatorie sono così previste:

1. operatori "artigiani-produttori, agricoli e imprese produttrici", di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 comma 1, per la vendita di prodotti NON alimentari;
2. operatori "artigiani-produttori, agricoli e imprese produttrici", di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 4 comma 1, per la vendita di prodotti ALIMENTARI;
3. operatori "commerciali", di cui alla lettera d) dell'art. 4 comma 1 limitatamente al servizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2006 di tipologia B, come da Regolamento regionale della Valle d'Aosta n. 2/2022;
4. operatori "commerciali" di cui alla lettera d) dell'art. 4 comma 1, limitatamente alle attività promozionali di sviluppo turistico/economico del territorio;

5. operatori “commerciali”, di cui alla lettera d) dell’art. 4 comma 1, relativamente alla vendita di beni e servizi alimentari e non, nonché alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 1/2006 di tipologia A, come da Regolamento regionale della Valle d’Aosta n. 2/2022

2. Le valutazioni, per redigere ogni singola graduatoria, dovranno tenere conto dei seguenti criteri e punteggi:

n. criterio	descrizione	punteggio
1)	Produzione e vendita di beni/servizi realizzati in modo artigianale direttamente dall’operatore partecipante, valutati in base al livello di difficoltà di realizzazione, alle materie prime utilizzate, alla particolarità e unicità del prodotto, all’eventuale riconoscimento di premi e certificazioni (DOC, DOP, ecc.) dei prodotti offerti. Verranno privilegiati i beni/servizi di produzione/provenienza regionale che richiamino la tradizione della Valle d’Aosta, le tematiche del Natale e/o, più in generale, quelle invernali.	0 – 12 punti da assegnare agli operatori delle Graduatorie n. 1, 2 e 3
2)	Vendita di merci/servizi che si distinguono per tipicità in base a usi e costumi territoriali (Valle d’Aosta), valutati sulla base della provenienza del prodotto finale e/o del materiale utilizzato privilegiando i prodotti tipici locali a filiera corta.	0 – 15 punti
3)	Vendita di beni e servizi che si distinguono per la qualità, la creatività e l’originalità dei prodotti	0 – 8 punti
4)	Vendita di beni e servizi che caratterizzano, in particolare, il periodo natalizio e/o invernale	0 – 10 punti
5)	Partecipazione del soggetto alle ultime 3 edizioni realizzate della manifestazione fieristica	0 – 3 punti 2 punto per ogni anno di partecipazione
Punteggio Massimo operatori graduatorie n. 1, 2 e 3		48
Punteggio Massimo operatori graduatorie n. 4 e 5		36

3. Per l’assegnazione dello spazio espositivo (chalet) il partecipante alla manifestazione fieristica dovrà raggiungere un punteggio minimo pari a:

- a) 18 per le graduatorie n. 1, 2 e 3;
- b) 13 per le graduatorie n. 4 e 5

4. Al fine di garantire una giusta ed equilibrata distribuzione delle differenti categorie merceologiche presenti all’interno dell’area fieristica, la Commissione, valutata l’entità delle richieste per ogni gruppo merceologico indicato al precedente articolo 5, e prima di esaminare ed attribuire i punteggi ad ogni istanza presentata, ha facoltà di

determinare un numero massimo di operatori per ciascuna delle categorie merceologiche indicate.

5. L'ammissione alla manifestazione per un'edizione non darà alcun diritto o preferenza per l'ammissione alle successive edizioni
6. Le assegnazioni dello chalet sono effettuate in data e luogo che verranno indicati agli interessati, contestualmente alla comunicazione di avvenuto inserimento nella graduatoria; gli operatori presenti sceglieranno la postazione in ordine di graduatoria, nel seguente ordine: graduatoria 1, 2, 3, 4 e infine la 5 sopracitate; per gli assenti si provvederà d'ufficio nel rispetto della medesima. Non è ammessa la miglitoria delle postazioni assegnate.

Art. 8 – Partecipazione

1. Gli operatori rientranti nelle tipologie ammesse, di cui al precedente articolo 4, che intendono partecipare alla manifestazione fieristica presentano apposita domanda secondo modi e tempi indicati nell'apposito atto deliberativo di Giunta Comunale e nel bando di partecipazione.
2. Nella domanda di partecipazione l'operatore dovrà indicare per quale categoria merceologica intende partecipare tra quelle individuate all'articolo 5 comma 1; la merce proposta e venduta dovrà essere ricondotta per almeno l'80% alla categoria prescelta.
3. Alla domanda di partecipazione ogni operatore dovrà allegare un elenco descrittivo dei beni e/o servizi, compresa la provenienza delle materie prime utilizzate, corredato da idonea documentazione (es: fotografie/video/schede tecniche dei prodotti ecc.) al fine di permettere alla Commissione un corretto ed esaustivo esame della domanda presentata.
4. Ogni operatore potrà richiedere l'assegnazione fino ad un massimo di due spazi espositivi (chalet) presentando un'unica domanda di partecipazione. In tal caso, la domanda dovrà indicare la/le categoria/e merceologica/che richiesta/e ed essere corredata da due distinti elenchi descrittivi dei beni e/o servizi, comunque diversi fra loro, che si intendono porre in vendita in ciascuno spazio.
5. Gli operatori di cui alla categoria "somministrazione temporanea di alimenti e bevande tipologia B" avranno diritto all'assegnazione di un doppio chalet allestito con area attrezzata a cucina e spazio attrezzato per la vendita. In tal caso, la domanda di partecipazione contemplerà già tale doppia assegnazione.
6. E' ammessa la possibilità di condividere lo spazio espositivo (chalet) da parte di più operatori. In tal caso, la richiesta di partecipazione dovrà pervenire da parte di ogni singolo operatore interessato a condividere lo spazio e nella domanda si dovrà indicare il nominativo/i dell'altro/i operatore/i coinvolto/i. I due o più operatori che intendono condividere lo spazio espositivo, dovranno comunque rientrare nella stessa graduatoria di merito di cui all'art. 7 comma 1.

Art. 9 – Graduatoria

1. La Commissione, esaminate tutte le domande pervenute, procederà a determinare il punteggio complessivo derivato dalla sommatoria dei singoli punteggi e provvederà, a

redigere le graduatorie per l'assegnazione degli spazi espositivi (chalet) come stabilito all'articolo 7.

2. In caso di parità di punteggio la Commissione procederà a sorteggio.
3. In caso di condivisione di uno stesso spazio espositivo (chalet), come previsto all'articolo 8 comma 7, il punteggio finale per l'ammissione in graduatoria sarà ottenuto applicando la media aritmetica dei punteggi assegnati ai due o più operatori interessati.
4. In caso di richiesta di assegnazione di due spazi espositivi (chalet), non appartenenti alla categoria somministrazione temporanea di alimenti e bevande tipologia B, per cui si rimanda al precedente articolo 8 commi 5, il punteggio sarà attribuito in riferimento ai beni/servizi offerti per ciascun singolo spazio. Lo spazio espositivo indicato dall'operatore quale "principale" sarà quello per il quale l'operatore concorre alla prima assegnazione. Il secondo chalet richiesto, sarà attribuito solo nel caso di cui al successivo comma 5 lett. c). La non attribuzione dello chalet "principale", per motivi correlati all'assegnazione totale degli spazi espositivi disponibili agli operatori collocati in graduatoria nelle posizioni precedenti, non determinerà, in nessun caso, una deroga dalle modalità di assegnazione del secondo chalet richiesto, che saranno sempre riconducibili a quanto già sopra espresso.
5. Il numero degli spazi espositivi (chalet) a disposizione sarà assegnato ad ogni operatore nel rispetto di ogni singola graduatoria e secondo i seguenti parametri:
 - a. Il 70% degli stand espositivi (chalet) disponibili, agli operatori di cui alle graduatorie n. 1 e 2 (artigiani, imprese produttrici e produttori agricoli), nel numero massimo definito con atto deliberativo di Giunta che hanno raggiunto il punteggio minimo e in base a quanto definito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7 comma 4;
 - b. Il 30% degli stand disponibili agli operatori di cui alla graduatoria 3, 4 e 5 (operatori commerciali);
 - i. agli operatori di cui alle graduatorie 3 e 4 che hanno ottenuto il punteggio minimo nel numero massimo di spazi definito nell'atto di Giunta Comunale;
 - ii. agli operatori di cui alla graduatoria 5 che hanno ottenuto il punteggio minimo e in base a quanto definito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7 comma 4;
 - c. nel caso di stand disponibili non assegnati in base al punto a), gli stessi saranno concessi:
 - i. in prima battuta agli operatori della graduatoria n. 5 che hanno raggiunto il punteggio minimo e in base a quanto definito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7 comma 4;
 - ii. successivamente, se ancora disponibili, ai richiedenti il secondo spazio espositivo - chalet (seguendo, nell'ordine, prima i soggetti di cui alla graduatoria n.1 e 2 e poi quelli della graduatoria n. 4, fermo restando quanto previsto all'art. 8 comma 5;
6. L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di individuare l'ubicazione degli chalet da assegnare ai singoli richiedenti nell'interesse generale della manifestazione, tenuto conto delle eventuali ripartizioni delle aree destinate all'iniziativa in relazione al settore merceologico. L'amministrazione si riserva il diritto di modificare, successivamente all'assegnazione, l'ubicazione, e il collocamento dello chalet stesso, qualora le circostanze lo richiedano, sia al fine di garantire un'adeguata offerta

merceologica nelle diverse aree interessate alla manifestazione, sia in ragione di superiori esigenze di sicurezza;

7. I soggetti espositori, in caso di una reale esigenza logistica (es.: esposizione di merce deperibile al sole), potranno richiedere di veder rispettato un particolare orientamento dello chalet; sarà facoltà dell'Amministrazione accogliere tali richieste.

Art. 10 – Assegnazione dello spazio espositivo (chalet) e responsabilità/obblighi dell'assegnatario

1. Le strutture espositive vengono messe a disposizione dall'Amministrazione comunale che ne curerà il noleggio, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria. L'Amministrazione comunale garantisce, altresì, gli allacciamenti elettrici e gli eventuali allacciamenti idrici e al gas fino alla struttura, nonché lo smaltimento delle acque. È obbligatorio, pena la revoca dell'assegnazione, il rispetto delle prescrizioni normative in materia di allacciamenti elettrici e idrici, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle indicazioni aggiuntive che verranno comunicate dagli uffici comunali competenti.
2. L'assegnazione dello chalet sarà valida ed avrà effetto solo per l'espositore ammesso a partecipare; non ne è consentita la cessione totale o parziale, a qualsiasi titolo, anche gratuita. In caso di accertata infrazione, le merci introdotte ed esposte abusivamente a seguito della cessione totale o parziale dello chalet, potranno essere rimosse a rischio e spese del titolare della postazione.
3. L'allestimento della parte interna e gli addobbi esterni dello chalet dovranno essere realizzati a cura e spese dell'assegnatario con particolare attenzione alla caratteristica tipologica-stilistica della manifestazione e alla qualità estetica della stessa che dovrà mantenersi ad un livello elevato. È fatto divieto all'espositore di:
 - a) utilizzare per l'allestimento pistole spara punti, chiodi, adesivi, colle o altro materiale che possa danneggiare le strutture espositive;
 - b) intervenire sull'impianto elettrico, ad eccezione degli operatori preventivamente autorizzati; a seguito dell'intervento dovrà essere prodotta la dovuta certificazione di conformità;
 - c) utilizzare fonti di riscaldamento che prevedano l'utilizzo di fiamme, gas o altri combustibili;
4. L'Amministrazione si riserva di procedere ad un allestimento base esterno di luci ed addobbi al fine di garantire l'uniformità dell'immagine proposta. In tal caso qualsiasi aggiunta dovrà essere approvata dagli uffici competenti;
5. L'apertura e il presidio degli chalet dovranno essere garantiti da personale competente, dotato, tra il resto, di buone capacità comunicative, che sappia adottare un comportamento di cortesia e disponibilità verso gli utenti e che adotti un abbigliamento adeguato.
6. Le comunicazioni relative all'allestimento e al disallestimento (date, orari, cauzioni, ecc.) verranno trasmesse all'espositore, agli indirizzi di posta elettronica indicati all'amministrazione dagli stessi operatori sulla domanda di partecipazione.
7. Gli assegnatari sono responsabili verso terzi in relazione all'esposizione degli oggetti e dei materiali, alla loro movimentazione, anche in fase di allestimento o disallestimento,

nonché durante il rifornimento quotidiano delle merci, comprese le operazioni inerenti all'apertura in sicurezza delle porte, degli sportelli e dei loro agganci.

8. Con l'ammissione alla manifestazione fieristica l'assegnatario si impegna a garantire che la merce esposta risponda a quanto dichiarato nel bando, oltre a provvedere al regolare rifornimento degli articoli posti in vendita, al decoro dello spazio espositivo e dei prodotti esposti.
9. Gli eventuali danni causati alle strutture dovranno essere immediatamente segnalati all'ufficio competente. Il responsabile dei danni, individuato nell'ambito di apposita istruttoria condotta dal succitato ufficio, dovrà rimborsare le spese sostenute dal Comune per il ripristino delle strutture danneggiate.
10. Le strutture dovranno essere restituite, dagli espositori, nelle stesse condizioni in cui sono state prese in consegna. Le eventuali spese di ripristino saranno a carico degli espositori stessi, che sono responsabili dell'osservanza delle norme speciali per l'uso delle strutture e degli impianti tecnici, anche in relazione al personale che opera nella postazione assegnata. Ogni espositore dovrà, pertanto, custodire le attrezzature con ogni diligenza e sarà tenuto a sostenere qualunque costo di riparazione o di riacquisto delle strutture affidategli in caso di danneggiamento, distruzione, smarrimento, furto o perdita per qualunque motivo (salvi i casi di forza maggiore, con onere della prova a carico dell'espositore stesso).
11. L'Amministrazione, su richiesta dell'operatore all'ufficio comunale competente, potrà valutare di autorizzare eventuali piccole modifiche agli chalet, precisando che gli interventi dovranno essere effettuati dalla ditta noleggiatrice degli stessi e le relative spese dovranno essere sostenute dall'operatore stesso previo accordo contrattuale con il fornitore

Art. 11 – Tempistiche per allestimento e approvvigionamento dello spazio espositivo (chalet)

1. L'allestimento iniziale degli spazi espositivi (chalet) avverrà approssimativamente durante i 2 giorni antecedenti la data di avvio della manifestazione fieristica, secondo il calendario e gli orari comunicati dal competente Ufficio comunale.
2. L'approvvigionamento quotidiano dei beni/prodotti posti in vendita dovrà terminare entro e non oltre 30 minuti prima dell'orario giornaliero di apertura.

Art. 12 – Orari di Apertura

1. Gli orari di apertura della manifestazione fieristica sono stabiliti annualmente con apposito atto della Giunta Comunale.
2. Durante i predetti orari dovranno essere sempre garantiti l'allestimento e l'apertura dello spazio espositivo (chalet).

Art. 13 – Quote di Partecipazione ed altri oneri

1. Le quote di partecipazione per l'impiego degli spazi espositivi (chalet) sono deliberate annualmente con apposito atto della Giunta Comunale.
2. Sono inclusi nei canoni della quota di partecipazione i seguenti servizi accessori:
 - a. Affitto struttura espositiva;

- b. Supervisione generale e servizio di sicurezza nell'area espositiva, senza assunzione dell'obbligo di custodia dei singoli spazi espositivi e dei beni ivi depositati;
 - c. Promozione generale della manifestazione;
 - d. Assistenza tecnica all'espositore nel periodo di svolgimento della manifestazione e durante le fasi di allestimento e disallestimento;
 - e. Illuminazione generale dell'area espositiva;
 - f. Servizio rimozione neve;
 - g. Servizio RSU;
 - h. Servizi igienici.
 - i. Impianto elettrico base e consumi;
3. La quota di partecipazione non comprende:
- a. Sorveglianza diurna della postazione: l'impresa espositrice dovrà assicurare la presenza di un proprio rappresentante nella postazione durante tutto l'orario di apertura al pubblico della manifestazione. Agli espositori ed ai loro collaboratori la permanenza nella postazione è consentita un'ora e mezza prima dell'apertura al pubblico;
 - b. Custodia diurna e notturna delle singole postazioni e dei beni contenuti all'interno delle stesse;
 - c. Assicurazione contro il furto, distruzione e incendio dei prodotti e delle attrezzature presenti nella postazione;
 - d. Pulizia quotidiana della postazione;
 - e. Spesa di allestimento ed arredamento della postazione;
 - f. Spese aggiuntive per gli operatori che richiederanno una potenza dell'energia elettrica superiore
 - g. Eventuali modifiche degli chalet preventivamente autorizzate dall'amministrazione;
 - h. Tutto quanto non espressamente indicato negli atti di istituzione e nel presente regolamento e nell'accordo contrattuale da sottoscrivere tra le parti

Resta, quindi, inteso e convenuto che l'Amministrazione comunale non si assumerà l'onere della custodia dei singoli spazi espositivi e dei beni ivi depositati, con conseguente esclusione di ogni connessa responsabilità.

4. L'espositore è tenuto a corrispondere all'APS- Azienda Pubblici Servizi- l'imposta prevista per ogni forma di pubblicità diretta (realizzata dallo stesso espositore), ai sensi del D. Lgs. 507 del 18.11.1993.

Art. 14 – Smaltimento rifiuti

1. Tutti gli espositori devono curare la pulizia della propria postazione e, con particolare riferimento agli espositori del settore gastronomico, il relativo spazio per le consumazioni, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti, con conferimento degli stessi presso i punti indicati. La raccolta presso i citati luoghi di conferimento verrà effettuata dall'impresa incaricata dall'Amministrazione comunale.
2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai rifiuti speciali (tra cui gli olii esausti), che NON potranno essere versati nella rete fognaria pubblica ma dovranno essere consegnati ad un soggetto autorizzato per lo smaltimento, a cura e spese dell'espositore.
3. Gli operatori degli chalet enogastronomici dovranno attenersi a quanto indicato nel Decalogo Ecolo-Fête (<https://www.regione.vda.it/territorio/ambiente/rifiuti/ecolo->

fetes_i.aspx) che dovrà essere sottoscritto dai medesimi, per presa visione ed accettazione, congiuntamente all'Accordo contrattuale.

Art. 15 – Attività di Vendita

1. Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti, con consegna immediata al pubblico. Tutti gli espositori sono tenuti ad esporre e vendere, esclusivamente, i prodotti descritti nella domanda di partecipazione, secondo le specifiche di cui al precedente articolo 8 – Partecipazione, così come ammessi dalla Commissione. Tutti i prodotti messi in vendita dovranno disporre di un'etichetta con indicato il prezzo in modo chiaro e leggibile in rapporto alla quantità.
2. È fatto obbligo agli espositori di farsi carico delle eventuali autorizzazioni amministrative per la vendita; gli stessi, dovranno, inoltre, rispettare tutte le normative vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle connesse direttamente alla vendita, con particolare riferimento a quelle in tema di certificazione fiscale delle operazioni, seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta, al commercio, alle caratteristiche igienico-sanitarie e alla sicurezza dei prodotti alimentari e del luogo di lavoro, oltre a quelle relative alla proprietà intellettuale. La mancanza e/o la revoca e/o la scadenza delle autorizzazioni prescritte costituisce causa di esclusione dalla manifestazione degli espositori eventualmente già ammessi. In tale ultimo caso, agli operatori non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento, mentre l'Amministrazione comunale si riserva di procedere con la richiesta di danni verso quell'espositore nei cui confronti, sia per quanto sopra espresso, sia più in generale per il mancato rispetto delle norme e/o mancanza delle dovute autorizzazioni amministrative, si debba procedere con l'inibizione allo svolgimento dell'attività e quindi con la chiusura dello chalet, creando nocumento alla manifestazione in corso ed alla sua immagine.
3. Nel caso di somministrazione di bevande alcoliche, gli operatori sono invitati allo scrupoloso rispetto delle norme amministrative e penali riguardanti la mescolta di prodotti alcolici, con particolare riferimento a quelle che vietano la somministrazione di alcolici ai minori.
4. Tutte le attività di vendita di prodotti, inclusi gli alcolici di cui al precedente comma, dovranno avvenire nel tassativo rispetto delle disposizioni che regolano gli orari di apertura al pubblico della manifestazione.
5. Nell'ambito delle aree destinate alla manifestazione fieristica non è ammesso alcun tipo di vendita e/o promozione di prodotti al di fuori dello spazio espositivo (chalet) assegnato.
6. L'attività di vendita deve essere svolta in modo tale da non arrecare danno o disturbo ai visitatori.
7. È altresì vietato propagandare con insistenza l'offerta di beni o avvalersi di altoparlanti o di altri strumenti sonori allo scopo di incentivare il consumatore all'acquisto. È vietato inoltre vendere beni con il sistema dell'asta o del gioco e proporre offerte promozionali e prezzi scontati.
8. All'interno della manifestazione fieristica non è ammessa la raccolta di fondi, anche se autorizzata nel rimanente territorio comunale.

Art. 16 – Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al Mercatino di Natale la mancanza del possesso dei requisiti:
 - a) di ordine generale di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs 36/2023;
 - b) morali definiti nell'art. 71, c. 1, del d.lgs. 59/2010 da parte del titolare di impresa individuale o del legale rappresentante, o dei soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" e del preposto della società;
 - c) professionali, in caso di vendita di prodotti alimentari, di cui alla normativa vigente da parte del titolare di impresa individuale o del legale rappresentante, dei soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia" e del preposto della società;
2. Non verranno ammessi nelle graduatorie finali della Manifestazione fieristica, gli operatori che non avranno regolarizzato entro 15 giorni dalla contestazione da parte dell'Ufficio comunale competente la posizione relativamente a imposte tributi, affitti e tasse statali/comunali, contributi previdenziali e assistenziali, diritto annuale camerale.
3. Non verranno, altresì, ammessi alla manifestazione gli operatori nei cui confronti siano state accertate, nell'edizione precedente realizzata, violazioni alle norme in materia di commercio e più in generale alle disposizioni di cui al precedente articolo¹⁵;
4. Il mancato pagamento della quota di partecipazione dovuta, entro i termini stabiliti, comporta l'esclusione dalla partecipazione all'assegnazione dello spazio espositivo (chalet) e la messa al ruolo della quota non versata;
5. per gli operatori esteri (paesi UE e paesi extra UE) sarà necessaria la dichiarazione del possesso dei requisiti. I documenti allegati alla domanda di partecipazione inviati all'amministrazione, qualora non fossero prodotti in lingua italiana o francese, dovranno essere tradotti e legalizzati. Inoltre sarà cura dell'operatore stesso adeguarsi e rispettare la normativa italiana in materia di commercio, tributi, tasse, fiscalità, ecc. prevista nella casistica di azienda straniera che opera in Italia.

Art. 17 – Rinuncia allo spazio espositivo (chalet).

1. La rinuncia allo spazio espositivo (chalet) per gravi e comprovati motivi (lutto, malattia ecc...), comunicata via Pec prima dell'inizio della manifestazione, darà luogo al rimborso della quota.
2. In qualsiasi altro caso, la rinuncia non darà luogo al rimborso della quota pagata, che verrà trattenuta quale penale.
3. Lo spazio espositivo (chalet) disponibile a seguito di rinuncia, sarà assegnato attingendo dalle graduatorie in base ai criteri stabiliti nel precedente articolo 9 comma 5.

Art. 18 – Modifiche, rinvio, riduzione o soppressione della Manifestazione

1. In caso di, forza maggiore, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento della manifestazione, senza che l'espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti.
2. L'Amministrazione comunale potrà, inoltre, decidere, in casi di forza maggiore, di sospendere temporaneamente la manifestazione, senza comunque dover corrispondere agli espositori indennizzi, penali o danni di sorta.
3. Ogni modifica sarà comunicata ai partecipanti, per iscritto, via Pec, salvo situazioni impreviste e non programmabili.

Art. 19 – Ulteriori disposizioni: Obblighi divieti e responsabilità

1. È fatto obbligo all'espositore di disporre di una polizza assicurativa RCT per la copertura degli eventuali danni a terzi in relazione alle responsabilità di cui all'articolo 10 comma 7, avente i seguenti requisiti minimi:
 - Validità per tutta la durata della manifestazione;
 - Copertura minima di € 500.000,00;

Nel caso in cui l'espositore disponga già di una polizza assicurativa RCT, la stessa dovrà includere i Mercatini di Natale tra gli eventi/fiere coperti dalla citata polizza.

2. È fatto obbligo all'assegnatario di provvedere:
 - a. alla rimozione del manto nevoso sulla copertura dello chalet, qualora vi sia uno strato di spessore superiore a 1 cm, compresa l'eventuale formazione di ghiaccio;
 - b. all'asportazione della neve, per una fascia perimetrale di almeno un metro dal suo chalet, accumulando la neve in un'area limitrofa che sarà indicata dal Comune.
3. È vietata l'applicazione sul fronte degli spazi espositivi (chalet) di insegne pubblicitarie come bandiere, cartelli, striscioni ed insegne luminose. È altresì vietato installare ombrelloni, tende o altre strutture di protezione o coprire gli spazi con teli, nylon e ogni altro materiale.
4. È vietato creare depositi esterni con cartoni e altro materiale. L'operatore potrà richiedere, nella domanda di partecipazione, di esporre esternamente arredi e/o attrezzature con esclusiva finalità di abbellimento dello spazio e non a fini di vendita. Tale possibilità sarà, comunque, soggetta ad approvazione dell'Amministrazione comunale che ne valuterà, congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, opportunità e fattibilità.
5. È obbligatorio mantenere libero e in perfetto ordine il retro dello chalet, come pure lo spazio tra gli chalets.
6. È severamente vietato fumare nell'intera area destinata alla Manifestazione.
7. Le attrezzature e le apparecchiature installate all'interno dello spazio espositivo (chalet) da parte dell'assegnatario, e indispensabili all'attività esercitata, dovranno rispondere alle disposizioni previste dalle normative in vigore in materia di sicurezza, e a quelle stabilite dal Responsabile della Sicurezza nominato dall'Amministrazione, che valuterà, altresì, l'eventuale utilizzo di attrezzature alimentate a gas propano liquido (GPL).
8. Gli impianti di illuminazione e riscaldamento non devono essere avvolti da materiali infiammabili e/o combustibili. Sono vietati, all'esterno degli spazi (chalet), depositi, anche temporanei, di materiale infiammabile e/o combustibile.
9. L'area destinata alla manifestazione fieristica, nonché lo spazio espositivo (chalet) non devono essere né sporcati né danneggiati.
10. Ogni responsabilità civile e penale verso terzi, nei giorni di svolgimento della manifestazione fieristica, resta a carico esclusivo dell'assegnatario dello spazio espositivo (chalet).
11. Ai fini dell'assegnazione e dei controlli è vincolante quanto dichiarato all'atto della istanza di partecipazione che non potrà subire modifiche se non per giustificato motivo e comunque solo a seguito di formale autorizzazione da parte degli Uffici comunali competenti.

Art. 20 – Sanzioni e controlli

1. L'espositore che violi le disposizioni contenute nelle presenti disposizioni regolamentari e nell'Accordo contrattuale, da sottoscrivere tra le parti, sarà soggetto ad una penalità pecuniaria, così come di seguito riportato:
 - 1.1 **Orario di apertura e chiusura del Mercatino al pubblico:** coloro che non rispettano gli orari indicati saranno soggetti al pagamento di una penalità pari ad un

massimo di € 300,00, commisurata al numero di violazioni e all'entità del ritardo nell'apertura/anticipo nella chiusura (almeno tre di durata di almeno 15 minuti ciascuna);

- 1.2 **Esposizione e vendita prodotti:** coloro che espongono e svolgono attività di vendita e/o somministrazione di cibi e bevande non autorizzati dalla Commissione valutatrice, sono soggetti al pagamento di una penalità fino a € 200,00, in base all'entità della violazione commessa;
- 1.3 **Smaltimento rifiuti:** coloro che non si atterranno a quanto indicato all'articolo 14 "Smaltimento rifiuti" delle presenti disposizioni regolamentari e nel Decalogo Ecolo-Fête, sono soggetti al pagamento di una penalità fino a € 150,00 per ogni violazione commessa;
- 1.4 **Occupazione area esterna allo spazio espositivo (chalet):** coloro che occupano abusivamente con prodotti in vendita o altro materiale l'area esterna allo spazio espositivo (chalet) sono soggetti al pagamento di una penalità pari a € 150,00 per ogni violazione commessa;
- 1.5 **Altre violazioni** alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle prescrizioni contenute nell'Accordo Contrattuale e nel Piano di Sicurezza, saranno soggette all'applicazione di una penalità fino a € 300,00 per ogni violazione commessa;
2. A coloro che non avranno rispettato le disposizioni del presente Regolamento e saranno stati interessati dall'applicazione delle penalità previste nel presente articolo, verrà applicata una decurtazione di 5 punti nella graduatoria della Manifestazione in argomento dell'anno successivo, per ciascuna sanzione applicata.
3. L'esecuzione e la sorveglianza delle presenti disposizioni sono affidate ai competenti Uffici comunali e alla Polizia Locale, secondo le materie di propria competenza.

Art. 21 – Entrata in vigore

4. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di Giunta comunale che le approva.